



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/gdia

Roma, 11 novembre 2025

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di MILANO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 102/2025 _ Parametri per compenso consulenza tecnica parte

Con il Vostro quesito avete richiesto se ai fini della determinazione del compenso per l'attività di consulente tecnico di parte possano applicarsi, in aggiunta ai parametri di cui all'art. 21 D.M. n. 140/2012, i parametri previsti dall'art. 22 D.M. n. 140/2012 in considerazione della circostanza che l'attività del consulente tecnico aveva ad oggetto la ricostruzione di movimenti bancari.

In merito alla questione posta possono essere formulate le seguenti osservazioni di carattere generale.

Ai fini della determinazione del compenso professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, qualora un organo giurisdizionale debba procedere alla relativa liquidazione in assenza di accordo scritto tra le parti, deve aversi riguardo al D.M. n. 140/2012 e, nello specifico, alle disposizioni previste dal Capo III e alla Tabella C allegata.

L'art. 17, co 1 individua dei parametri generali in base ai quali il compenso deve essere determinato, ossia: a) valore e natura della pratica; b) importanza, difficoltà, complessità della pratica; c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; f) pregio dell'opera prestata. Al successivo comma 2 è previsto che il compenso sia di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali stabilite nella tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.

In particolare, con riguardo all'attività di consulenza tecnica di parte, la quale in linea generale rientra in quella prevista alla lett. c) dell'art. 15 del D.M. in parola tra le tipologie di attività tipizzate, soccorre l'art. 21 il quale prevede che: *"Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili"*.

Le attività di cui all'art. 22 D.M. n. 140/2012 riguardano invece l'attività generale di revisione contabile ⁽¹⁾.

Si ritiene che le attività previste dagli artt. 21 e 22, le quali sono state inserite in articoli diversi e prevedono diversi criteri di liquidazione dei compensi, siano autonome e distinte tra loro, con la conseguenza che l'applicazione dei parametri previsti per l'una o per l'altra dipendono dalla tipologia di attività professionale eseguita in concreto dal professionista, senza possibilità che una medesima attività possa dare luogo ad una duplicazione di compensi, anche in considerazione del carattere onnicomprensivo del compenso liquidato, in cui rientra anche la remunerazione delle attività accessorie, previsto dall'art. 1, co. 3 D.M. n. 140/2012.

Con i migliori saluti

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio

¹ Tra cui rientrano: i) incarichi di revisioni amministrative e contabili, ii) di ispezioni, iii) riordino di contabilità, per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche.